Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 2 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. **1944.**

Esecuzione dell'Accordo stipulato nella Città del Vaticano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29 lettera F) del Concordato dell'11 febbraio 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato nella Città del Vaticano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29 lettera *F* del Concordato dell'11 febbraio 1929;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato nella Città del Vaticano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29 lettera *F* del Concordato dell'11 febbraio 1929.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge entra in vigore alla scadenza del precedente Accordo.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 145. — MANCINI.

Accordo fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per la proroga del termine stabilito dall'art. 29, lettera F), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

La *Santa Sede* e il *Governo del Regno d'Italia*, venuti d'accordo nella determinazione di addivenire ad un'ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 29, lettera *F*), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti il 7 giugno dello stesso anno, per il riconoscimento e il regolamento da parte dello Stato Italiano degli atti compiuti da Enti ecclesiastici o religiosi senza osservanza delle leggi civili, per dare così modo a quelli di tali Enti, che non abbiano da parte loro regolato atti del genere, di provvedere alla relativa sistemazione, hanno delegato rispettivamente:

La Santa Sede:

Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità;

Il Governo del Regno d'Italia:

Sua Eccellenza il Conte Bonifacio Pignatti Morano Di Custoza, Regio Ambasciatore presso la Santa Sede,

i quali dopo verifica dei rispettivi Pieni Poteri hanno convenuto quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 29, lettera *F*) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti contraenti il 7 giugno dello stesso anno, già prorogato, con gli Accordi del 6 settembre 1932 e del 5 dicembre 1935 fino al 6 giugno 1938, viene prorogato di altri tre anni.

In fede di che, i Plenipotenziari anzidetti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatto nella Città del Vaticano, in doppio originale il 6 agosto 1938.

Per la Santa Sede
EUGENIO CARD. PACELLI

Per l'Italia
B. PIGNATTI MORANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. **1945.**

Concessione di sovvenzione per la regolazione del lago di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1111, con cui è stata autorizzata la spesa di lire 1.000.000, in annualità per provvedere alla concessione del contributo statale nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del lago di Garda;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare anche la costruzione delle opere occorrenti per la regolazione del lago di Como;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite d'impegno per le annualità, relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà integrato

di L. 1.000.000 nell'esercizio 1939-40, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, nella spesa di costruzione delle opere per la regolazione del lago di Como.

Ove si verifichino economie nella spesa autorizzata col citato R. decreto-legge 16 giugno 1938 esse potranno essere destinate a maggiori spese occorrenti pel contributo relativo alla regolazione del lago di Como.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 143. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 1946.

Estensione del R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, ai laboratori ed impianti di produzione di catalizzatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 241, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le agevolazioni previste dal Regio decreto-legge anzidetto alle imprese che esercitano laboratori od impianti di produzione di catalizzatori, destinati al funzionamento degli stabilimenti d'idrogenazione degli oli minerali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 241, a favore delle imprese concessionarie di stabilimenti di idrogenazione di cui all'art. 1 del decreto succitato sono estese ai laboratori ed agli impianti di produzione di catalizzatori, gestiti dalle imprese medesime.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1947.

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale e portuale di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1012;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale e portuale di Livorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, col Ministro Segretario di Stato per la marina e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1943 il termine del 31 dicembre 1939 fissato dall'art. 1 della legge 20 giugno 1929, numero 1012, per la concessione delle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno o si amplieranno o si trasformeranno nella zona industriale e portuale di Livorno indicati nell'articolo 1 della legge predetta.

Per quanto riguarda le agevolazioni doganali, le concessioni da farsi in base alle relative domande saranno subordinate alla condizione che gli impianti, le trasformazioni e gli ampliamenti agevolati nella suddetta zona industriale e portuale di Livorno abbiano avuto, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, un concreto principio di esecuzione entro il termine del 31 dicembre 1943.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI, n. 1948.

Modificazione della denominazione del Sindacato nazionale fascista delle levatrici e dei Sindacati provinciali aderenti, nonchè della Cassa di assistenza della categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale furono fra l'altro approvati gli statuti del Sindacato nazionale fascista delle levatrici e dei Sindacati provinciali aderenti;

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937, n. 1484, col quale venne fra l'altro concesso il riconoscimento giuridico alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle levatrici, approvandosi il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2647, col quale si dispone fra l'altro la sostituzione del titolo di « ostetrica » a quello di « levatrice » nei confronti delle abilitate all'esercizio della professione;

Vista la domanda in data 21 giugno 1938, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto, in relazione alle citate disposizioni, che sia modificata la denominazione del Sindacato nazionale e dei Sindacati provinciali delle levatrici nonchè della Cassa di assistenza della categoria, sostituendosi alla parola « levatrici » quella di « ostetriche »;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica della denominazione del Sindacato nazionale fascista delle levatrici e dei Sindacati provinciali aderenti, nonchè della Cassa di assistenza della categoria, nel senso che alla parola « levatrici » s'intende sostituita quella di « ostetriche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 159. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione a taluni Istituti bancari a fungere da Agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO

PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1938-XVI riflettente l'autorizzazione fino al 31 dicembre 1938-XVII, a taluni Istituti a fungere da Agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto sopracitato;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

I seguenti Istituti:
Banco di Napoli,
Banco di Sicilia,
Banca Nazionale del Lavoro,
Istituto di San Paolo,
Banca Commerciale Italiana,
Credito Italiano,
Banco di Roma,
Banca d'America e d'Italia,
Monte dei Paschi di Siena,

sono autorizzati, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1939-XVIII, a continuare a fungere da Agenzie della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 1° gennaio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(5098)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1938-XVII.

Norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle insalate.

Ai fini del presente decreto si intendono per *insalate* la lattuga cappuccia, la lattuga romana, l'indivia scarola e l'indivia riccia.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto diretto all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

Le insalate destinate all'esportazione devono essere costituite da cespi interi, sani, freschi, puliti, aventi consistenza, forma, aspetto e colore normali in rapporto alla varietà. Devono inoltre essere immuni da infestazioni parassitarie ed esenti da rosicchiature, seccume, danni da gelo, sostanze estranee ed altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo notevole l'aspetto.

I torsi devono essere tagliati al livello della corona di foglie esterne.

Art. 3.

PEZZATURE.

E' vietata l'esportazione di cespi di peso unitario inferiore a gr. 180.

In ogni imballaggio i cespi debbono essere impaccati secondo una delle seguenti pezzature: 9 - 12 - 15 - 18 - 24 - 30.

La differenza di peso tra il cespo più leggero e il cespo più pesante nello stesso imballaggio non deve superare gr. 300 per le pezzature 9, 12 e 15 e gr. 150 per le pezzature 18, 24 e 30.

Limitatamente alla campagna 1938-39 è ammessa la pezzatura 40/48 con cespi di peso unitario compreso fra gr. 140 e gr. 300.

Art. 4.

IMBALLAGGI.

Le insalate devono essere esportate in gabbie di legno, nuove, pulite, solide, costruite a regola d'arte e aventi le dimensioni interne e le caratteristiche di costruzione appresso indicate:

Dimensioni interne.

Gabbia n. 1 per insalate a cespo di forma gobbosa: cm. 53 x 39 x 18-20.

Gabbia n. 2 per insalate a cespo di forma allungata: cm. 50 x 32 x 16-18.

Gabbia n. 3 per insalate a cespo di forma allungata: cm. 35 x 35 x 24-26.

Caratteristiche di costruzione.

Per le gabbie n. 1 e n. 2: quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di mm. 25; testate e fiancate formate di tre listelli orizzontali equidistanti spessi mm. 7 e larghi mm. 25 ad eccezione di quello mediano di una delle testate che deve essere largo cm. 5; fondo ed eventuale coperchio formati di sei listelli trasversali e di tre longitudinali spessi mm. 5 e larghi mm. 25.

Per la gabbia n. 3: quattro cantonali interni a sezione triangolare con i due lati uguali di mm. 25; fiancate formate di tre o quattro listelli orizzontali equidistanti spessi mm. 7 e larghi mm. 25, ad eccezione di uno mediano di una delle fiancate che deve essere largo cm. 5; fondo formato di quattro listelli equidistanti spessi mm. 5 e larghi mm. 25, inchiodati sul bordo superiore dei listelli inferiori delle fiancate.

La gabbia n. 3 con fiancate formate di quattro listelli potrà essere usata solo per l'impacco delle pezzature 30 e 40/48.

Le misure stabilite per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei cantonali valgono per gli imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci i lati uguali dei cantonali devono essere di cm. 3, i listelli delle testate e delle fiancate dello spessore di mm. 9 e quelli del fondo e del coperchio dello spessore di mm. 7.

La chiodatura deve essere effettuata con due chiodi per i listelli delle testate, delle fiancate e del fondo e con un chiodo per i listelli trasversali del fondo e del coperchio nei punti di contatto con il listello mediano. I listelli del fondo della gabbia n. 3 possono essere fissati anche con un sol chiodo.

La tara degli imballaggi, compreso il materiale d'impacco, non deve superare il 18 %, da calcolarsi sul peso lordo.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso d'imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, per la campagna 1938-39, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti.

Art. 5.

IMPACCO.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da insalata di una sola varietà. Non è ammessa la presenza di foglie staccate.

I cespi di forma globosa devono essere impaccati in due strati, separati da un foglio di carta bianca e disposti nello strato inferiore con il torso in basso e in quello superiore con il torso in alto.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte in modo da occupare la completa capacità dell'imballaggio. Nel caso d'impacco a due strati, questi devono risultare uniformi per composizione e qualità.

Per le spedizioni effettuate nel periodo invernale si raccomanda il rivestimento interno delle gabbie con fogli di carta.

Il materiale d'impacco deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodoro.

Art. 6.

INDICAZIONI.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto, usando, secondo il caso, una delle seguenti denominazioni: Lattuga cappuccia, Lattuga romana, Indivia scarola, Indivia riccia;

d) numero dei cespi, secondo le pezzature stabilite all'articolo 3.

Tutte le indicazioni debbono figurare, nell'ordine sopra seguito, sul listello largo cm. 5 di una testata, eventualmente a mezzo di una etichetta di carta bene incollata; il marchio nazionale, del diametro di cm. 3 deve essere apposto a sinistra; i caratteri delle indicazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere alti almeno mm. 15; il disegno del marchio di commercio quando sostituisce le indicazioni di cui alla lettera *b)* deve essere chiaramente identificabile.

Art. 7.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai cespi e agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 8.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di insalate dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite nel presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono esportare insalate devono notificare al centro di controllo più vicino, tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli art. 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice copia, indicando in essa il prodotto e la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le pezzature. Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di insalate rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato d'ispezione.

Le partite di insalate devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di insalate che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 9.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle insalate

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Trieste
Emilia	Bologna
Marche e Abruzzi	S. Benedetto del Tronto
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(5112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

Media dei cambi e dei titoli
del 27 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,70
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,33
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,81
Cecoslovacchia (Corona)	65,22
Danimarca (Corona)	3,96
Germania (Reichsmark)	7,617
Norvegia (Corona)	4,4565
Olanda (Fiorino)	10,3275
Polonia (Zloty)	359,40
Portogallo (Scudo)	0,8050
Svezia (Corona)	4,567
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,55
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,85
Id. Id. 5 % (1936)	94,50
Rendita 5 % (1935)	94,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,175
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,10
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 257

Media dei cambi e dei titoli
del 28 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,62
Francia (Franco)	50,05
Svizzera (Franco)	429,25
Argentina (Peso carta)	4,33
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	65,20
Danimarca (Corona)	3,956
Germania (Reichsmark)	7,6165
Norvegia (Corona)	4,4525
Olanda (Fiorino)	10,3275
Polonia (Zloty)	359,05
Portogallo (Scudo)	0,8043
Svezia (Corona)	4,5625
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,325
Id. 3,50 % (1902)	71,55
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70 —
Id. Id. 5 % (1936)	94,65
Rendita 5 % (1935)	94,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,925

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Canale Monterano (Roma) da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Canale Monterano (Roma) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Canale Monterano (Roma) è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5079)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Campofilone (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Campofilone (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Campofilone (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5080)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Osimo (Ancona) e Sarnano (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Osimo (Ancona) e di Sarnano (Macerata);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5081)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelraimondo (Macerata), Todi (Perugia) e Nepi (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelraimondo (Macerata) di Todi (Perugia) e di Nepi (Viterbo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5082)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Scala Coeli (Cosenza) e Carbone (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto mi-

nisteriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Scala Coeli (Cosenza) e di Carbone (Potenza);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5083)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, in data 2 aprile 1938-XVI, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti;
Veduti i propri provvedimenti in data 2 aprile e 28 aprile 1938-XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Veduto il proprio provvedimento in data 23 settembre 1938-XVI, con il quale è stata prorogata di mesi tre l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio predetta;
Veduto il R. decreto in data 1° dicembre 1938-XVII, n. 1849, relativo alla incorporazione della Cassa di risparmio di Guardiagrele nella Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, la quale ha assunto la denominazione di « Cassa di risparmio della provincia di Chieti »;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI. n. 636, sono prorogate di mesi tre a decorrere dal 2 gennaio 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5084)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 13 ottobre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 239 del successivo giorno 18 stesso mese e concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1937;
Visto gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Messina-Catania-Parma-Siena-Forlì-Genova-Cagliari e Verona;

Decreta:

1. Il dott. Tomaselli Placido, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria (sede Messina) in sostituzione del dott. Pironti Alfonso.
2. Il dott. Pironti Alfonso, vice prefetto, ed il dott. Puglisi Francesco, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno, sono, rispettivamente, nominati presidente e segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa (sede Catania) in sostituzione del dott. Tomaselli Placido e del dott. Berretta Giacomo.
3. Il prof. Dalle Piane Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica della Regia università di Parma, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Parma e Piacenza (sede Parma) in sostituzione del prof. Forlini Euclide.
4. La signora Malandrini Maria, ostetrica condotta, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena (sede Siena) in sostituzione della signora Marini Marina.
5. Il dott. Limon Lorenzo, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione dell'interno, e la signora Gori Amalia, ostetrica condotta, sono, rispettivamente, nominati presidente e componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta nelle provincie di Forlì, Pesaro e Ravenna (sede Forlì) in sostituzione del dott. Caboni Stanislao e della signora Grimellini Argia.
6. La signora Fiscaletti Serra Paola, ostetrica condotta, è nominata componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Genova, Imperia e Savona (sede Genova) in sostituzione della signora Cosmelli Adriana;
7. La signora Fuggioni Elisa, ostetrica condotta, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari (sede Cagliari) in sostituzione della signora Congia Angela.
8. Il dott. Brunati Fausto, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Bolzano Trento, Verona, Vicenza (sede Verona) in sostituzione del dott. Scrivano Salvatore.
Le LL. EE. i prefetti di Messina, Catania, Parma, Siena, Forlì, Genova, Cagliari e Verona sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5066)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di disegnatore tecnico aggiunto presso le Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina.

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le

Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente articolo 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data d'iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice-segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), di liceo scientifico o diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico o diploma di abilitazione a perito edile rilasciato da un Regio istituto industriale.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 e 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: un generale o un colonnello del Genio militare;

Membri: due ufficiali superiori del Genio militare, due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

p. Il Ministro: CAVAGNARI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

per disegnatore tecnico aggiunto (grado XI) delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina

N. d'ordine	MATERIE DI ESAME	Se scritta orale o grafica (1)	Durata	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana	scritta	ore 6	2
2	Lingue estere	scritta	ore 6	1
3	Matematica	scritta ed orale	ore 6 per la prova scritta	3
4	Fisica e chimica	orale	—	2
5	Nozioni speciali	orale	—	3
6	Disegno	grafica	ore 8 (3)	4
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	orale	—	1

(1) La durata delle prove scritte e grafiche deve computarsi dal momento cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(3) Le 8 ore potranno essere distribuite in due giornate.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di carattere generale, narrativo o descrittivo.

MATERIA N. 2.

Lingue estere.

Obbligatoria la traduzione dal francese in italiano e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

MATERIA N. 3.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.

5) Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6) Frazione e numeri decimali. Operazioni relative.

7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.

8) Cenni sui numeri complessi.

9) Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse, particolari valori delle lettere.

3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

5) Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

6) Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dovrà dimostrare essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.

3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.

4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni tra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizione. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione di triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4.

Fisica e chimica.

a) Elementi di fisica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.

3) Corpi solidi rigidi; macchine semplici.

4) Gravità. Centro di gravità. Pendolo.

5) Lavoro e potenza. Energia di moto e posizione. Composizione dell'energia.

6) Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sua applicazione.

7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro.

8) Luce e sua propagazione. Intensità di luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici. Cenni di spettroscopia.

9) Temperatura e calore e loro misura.

10) Produzione del suono e vari mezzi di propagazione.

11) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica.

b) Elementi di chimica:

1) Cenni sui vari fenomeni naturali.

2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Regole di nomenclatura.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

1) Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli, loro classificazione e caratteristiche.

2) Malte comuni ed idrauliche e loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

3) Scavi per fondazioni all'asciutto. Scarichi unitari a cui i terreni possono essere assoggettati secondo la loro costituzione. Scavi subacquei. Modalità d'esecuzione e mezzi di lavoro.

4) Fondazioni. Tipi da adottarsi in relazione alla consistenza del sedime ed al carico della costruzione.

5) Particolari costruttivi delle opere edilizie in genere, delle opere stradali e dei tipi più comuni di opere marittime, muri di sponda, moli e pontili.

6) Nozioni sulla resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate per il carico delle dimensioni delle strutture murarie.

7) Nozioni di geometria pratica e di proiezioni ortogonali. Materiali e strumenti da disegno. Norma da seguire nella collaudazione e riproduzione dei disegni.

8) Nozioni preliminari di altimetria e planimetria. Rilievi planimetrici ed altimetrici ed impiego degli strumenti topografici nei diversi casi. Profili. Sezioni, piani quotati e piani a curve orizzontali. Piante, elevazioni e sezioni di fabbricati, opere stradali e marittime.

MATERIA N. 6.

Disegno.

1) Disegnare piante, sezioni e prospetti di costruzioni edilizie, stradali, o marittime in base a schizzi, dati ed elementi stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

2) Ricavare da un disegno d'insieme di un fabbricato, di un'opera stradale o marittima, i particolari che verranno richiesti e disegnarli in scala opportuna.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principî elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro. Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3) Elementi di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(5070)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di capotecnico aggiunto presso l'Istituto idrografico della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi per le seguenti specialità:

Meccanico	n. 1
Tipo-lito-calcografo	» 1
Totale	n. 2

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per l'altra specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo articolo 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado per merito di guerra

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dello evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione II), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito nazionale fascista o ai gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede lo interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice Segretario.

3) certificato di cittadinanza italiana;

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (Sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura), o di istituto industriale o di liceo scientifico.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati.

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi, nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

Presidente: il direttore o il vice direttore del Regio istituto idrografico;

Membri: due capi reparto del Regio istituto idrografico, due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato, capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Num. d'ordine	MATERIE DI ESAME	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Coefficiente (2)
1	**Composizione italiana.**	scritto (1).	2
2	**Matematica.**	orale.	1
3	**Nozioni speciali.**	scritto (o grafico) (1) e orale.	2
4	**Prova pratica.**	pratico.	3
5	**Nozioni amministrative, corporative e di statistica.**	orale.	1
6	Lingue estere facoltative	scritto (3).	1

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in ore 6 e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria. Non se ne tiene conto per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITA (obbligatorie).

MATERIA N. 1

Composizione italiana (scritta)

Svolgimento di un tema di carattere generale, narrativo e descrittivo, intesa a dimostrare l'attitudine del candidato a saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2

Matematica (orale).

Aritmetica e algebra:

1) Sistema metrico decimale.
2) Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
3) Misure degli angoli e cenni sui numeri complessi.
4) Proporzioni, regola del 3 semplice e composto.
5) Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita o dei sistemi di equazioni di 1° e 2° grado e riducibili a 2° grado.
6) Logaritmi: loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni.
7) Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria piana:

8) Nozioni generali su rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
9) Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misure delle rette e degli angoli.
10) Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro e al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari.
11) Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
12) Area delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

Geometria solida:

13) Rette e piani nello spazio, angoli diedri.
14) Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide.
15) Cono, cilindro e sfera.
16) Nozioni sulla equivalenza dei solidi.
17) Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

18) Definizione delle principali linee trigonometriche e loro relazioni.
19) Tavole logaritmico-trigonometriche e loro uso.
20) Risoluzione dei triangoli.

MATERIE PARTICOLARI PER OGNI SPECIALITA (obbligatorie).

I. — *Capotecnico aggiunto meccanico*.

MATERIA N. 3

Nozioni speciali.

a) Prova grafica di disegno di macchina:

1) Eseguire copiando dal vero in scala assegnata ed a matita il disegno di un pezzo od oggetto meccanico.
2) Eseguire sulle indicazioni della Commissione il disegno di un pezzo od oggetto non molto complicato con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale sul seguente programma:

Nozioni speciali:

1) Principali materiali impiegati nelle costruzioni macchine, loro caratteri, provenienza.
2) Cenni di metallurgia del ferro, ghisa e acciaio; tempra, cementazione.
3) Nozioni sulla resistenza dei materiali.
4) Nozioni sulle principali macchine utensili impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno.
5) Torni, fresatrici, pialle, trapani, alesatrici, barenatrici, limatrici, rettificatrici, ecc.
6) Cenni sulle trasmissioni di movimento e norme per la conservazione e manutenzione delle macchine utensili.
7) Tracciamento delle parti da costruire e utensili relativi; strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni.
8) Regole e dati pratici per la compilazione dei preventivi.
9) Organi delle macchine: bulloni, viti giunti, ingranaggi, supporti, cuscinetti, lubrificazioni.
10) Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici e galvanoplastici.
11) Cenni sulla costruzione degli strumenti nautici, geodetici, topografici, meteorologici e a movimento di orologeria. Metodi seguiti nella loro costruzione. Legge e fusioni dei metalli usati.
12) Applicazione della elettricità negli strumenti a movimento di orologeria.
13) Nozioni di galvanoplastica. Rami, matrici e riproduzioni.
14) Applicazioni della elettricità ai bagni di argentatura, acciaiatura, nichelatura, cromatura.

Fisica e chimica.

Fisica meccanica:

1) Cinematica: moto uniforme e uniformemente accelerato; composizione dei movimenti.
2) Forze e composizione delle forze; coppie, momento di una forza rispetto a un asse.
3) Macchine semplici.
4) Caduta dei gravi liberi e su un piano inclinato.
5) Centro di gravità - pendolo.
6) Lavoro e potenza. Energia di posizione e di moto.
7) Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

8) Principi di Pascal e di Archimede e loro applicazioni.
9) Pressione e sua natura. Macchine pneumatiche.

Ottica:

10) Propagazione della luce. Fotometria.
11) Riflessione della luce; specchi piani e sferici.
12) Rifrazione della luce; prismi e lenti.
13) Strumenti ottici; cannocchiali, cenni di spettroscopia.

Calore:

14) Temperatura e calore e loro misura.
15) Calore specifico dei corpi.
16) Equivalenza tra calore e lavoro. Sorgenti di calore.
17) Dilatazione termica. Cambiamento di stato. Propagazione del calore.

Acustica:

18) Produzione e propagazione del suolo nei vari mezzi.
19) Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenza.

Elettricità e magnetismo:

20) Concetti fondamentali di elettrostatica e di magnetostatica. Macchine elettriche e induzione.
21) Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. Pile e accumulatori.
22) Campo magnetico terrestre.
23) Induzione elettromagnetica. Alternatori a dinamo. Trasformatori di corrente alternata. Motori elettrici.
24) Applicazioni della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Chimica:

25) Leggi fondamentali della chimica.
26) Simboli e formule; equazioni; regole di nomenclatura.
27) Ossigeno ed azoto; aria, combustione.
28) Ozono e acqua ossigenata.
29) Cloro e acido cloridrico.
30) Zolfo e acido solfidrico, solforoso, solforico.
31) Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico.
32) Fosforo: acido fosforico e fosfati.
33) Carbonio e silicio e loro composti con l'ossigeno.
34) Metalli e leghe. Caratteri e applicazioni dei metalli più importanti.
35) Ossidi idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 4.

Prova pratica di lavoro meccanico.

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano e a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizioni e autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

II. — *Capotecnico aggiunto tipo-lito-calcografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali.

a) Prova scritta di calcolo di un preventivo per stampa di un volume.

Tipografia:

Computo delle lettere e righe dell'originale e delle righe e pagine tipografiche. Calcolo della composizione tipografica. Correzione e impaginazione. Scomposizione dei caratteri. Lettura delle bozze. Avviamento della macchina e stampa. Detersivi. Carta per stampa. Carte allegate e clichés. Copertina.

Litografia:

Calcolo del trasporto dei disegni e conseguente stampa.

Legatoria:

Calcolo dei punti di cucitura e delle spese per cartone, tela, ecc.

b) Esame orale sul seguente programma:

1) Cassa, caratteri (suoi diversi tipi e scopi). Strumenti inerenti al compositore. Composizione (vantaggi, balestra, compositoio, pinze). Modo di comporre (interlinee, spazi, giustezze, filetti, fuselli e grappe).
2) Composizione: modo di eseguirla; refusi.
3) Impaginazione. Bozze di stampa.
4) Principi generali e descrizione della Linotype. Suo funzionamento, magazzini, matrici, giustezze, modo di composizione, inconvenienti.
5) Descrizione della Monotype.
6) Tipi di macchine tipografiche. Impostazione delle forme tipografiche in macchina. Marginatura. Telaio. Avviamento. Stampa. Inchiostro da stampa. Clichés al tratto ed a mezza tinta. Stampa a colori. Tiratura.
7) Macchine litografiche. Descrizione dei tipi principali. Torchi. Modo di usarli. Rulli diversi. Pietre e zinchi litografici. Materie principali usate per la preparazione della pietra litografica e dello zinco. Incisione su pietra.
8) Fotolitografia e fotozincografia. Principi generali. Procedimento per il trasporto sulla pietra e sullo zinco.
9) Stampa della pietra a torchio e in macchina a nero e a colori.
10) Inchiostro da stampa litografico. Vernici.
11) Principi generali della calcografia.
12) Torchi calcografici. Fornelli. Tamponi. Trattamento per la preparazione del rame per la stampa. Inchiostro calcografico. Stampa calcografica.
13) Manutenzione e conservazione dei rami incisi.
14) Preventivi generali per la stampa di opere complete in tipografia e in litografia.
15) Carta da stampa e suoi formati.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

1) Composizione e stampa tipografica.
2) Trasporto e stampa litografica e calcografica.

MATERIA N. 5.

(Comune a tutte le specialità).

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.

3) Elementi di statistica.

Prova di lingue estere per entrambi le specialità.

(Facoltativa).

Il candidato ha facoltà di dare l'esame nelle lingue estere che conosce oltre quelle obbligatorie.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato di tanti ventesimi di quanti punti il voto assegnato dalla Commissione supera il punto di sufficienza (6).

Il candidato deve dimostrare almeno di saper tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano di carattere tecnico.

Roma, addì 12 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(5069)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.